



COMUNE DI
CASTELLINO DEL BIFERNO
MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE (1943 – 1944)



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

ORIGINALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2016
ai sensi dell'art. 252 del D. LGS. 18.08.2000, n. 267

DELIBERAZIONE N. 24 del 16 Settembre 2021

Oggetto: Conferimento incarico di supporto all'attività di gestione del dissesto finanziario

L'Anno 2021, il giorno sedici del mese di Settembre, alle ore 13.30, in Castellino del Biferno, nella casa comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Filomena Iapalucci, ha adottato la presente deliberazione.

PREMESSO

- Che il Comune di Castellino del Biferno, con deliberazione del Commissario ad acta per il dissesto n. 1 del 12 maggio 2016, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con D.P.R. in data 1 agosto 2016 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, ai sensi dell'art. 252, comma 1 del TUEL;
- Che in data 23 Agosto 2016 il suddetto decreto è stato notificato al Commissario straordinario di liquidazione Dott.ssa Iapalucci Filomena;
- Che ai sensi dell'art. 252 comma 2 del TUEL, l'Organo straordinario di liquidazione in data 24 Agosto 2016, si è regolarmente insediato presso il Comune di Castellino del Biferno;
- che con propria deliberazione n. 4 in data 2 agosto 2017 questo Organo straordinario di liquidazione ha sottoposto al Comune di Castellino del Biferno la proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. 267/2000 in relazione alla massa passiva del dissesto finanziario dell'Ente;

DATO ATTO

- che, ai sensi dell'art. 253 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e art. 4, comma 8 bis, del DPR 24/08/1993 n. 378, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'Ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'Ente locale ad emanare direttive burocratiche. L'Ente è tenuto a fornire, a richiesta dell'Organo Straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature,

nonché il personale necessario. L'OSL può organizzarsi autonomamente e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze ed attrezzature, che, al termine dell'attività di ripiano dei debiti, rientrano nel patrimonio dell'Ente locale;

- che, fra il personale dell'Ente, privo anche di figure apicali e di personale all'Ufficio tecnico e finanziario, non sono presenti professionalità in grado di supportare il Commissario nelle problematiche connesse alla gestione della complessa procedura di dissesto e che lo stesso segretario comunale è presente a "scavalco";
- che, pertanto, il Commissario non ha mai costituito alcun ufficio di supporto al proprio operato;
- della gravosità e delicatezza delle problematiche riscontrate dall'OSL fin dall'insediamento;
- degli adempimenti a carico di questo OSL per come normativamente previsti;
- della carenza di personale soprattutto nell'Area Tecnica, finanziaria e tributaria;

CONSIDERATO che con deliberazione di giunta comunale n. 8 del 30 agosto 2017, l'Amministrazione comunale ha aderito alla proposta di procedura semplificata di liquidazione dei debiti della massa passiva ex art. 258 del D. Lgs. 267/2000 e che occorre procedere celermente alla liquidazione delle istanze che risultano solo parzialmente istruite;

RILEVATA, pertanto, la necessità di avvalersi di apposito, indispensabile e qualificato consulente esterno, dotato di ulteriori competenze e conoscenze rispetto alla formazione professionale di codesto Organo e in grado di supportarlo in ordine ai seguenti aspetti:

- valutazione legale relativa all'inserimento di crediti nella massa passiva;
- completamento delle istruttorie relative alle istanze presentate;
- gestione delle trattative finalizzate al raggiungimento delle transazioni particolarmente complesse e, all'occorrenza, eventuale predisposizione degli atti transattivi;

DATO ATTO che con delibera N. 13/2018, 5/2019, 23/2019, 44/2019, 53/2019, 15/2020, 30/2020, 05/2021 e 11/2021 è stato conferito l'incarico, per la durata di 3 mesi e per l'ultimo di 1 mese, quale rapporto di collaborazione per prestazione d'opera, senza vincolo di subordinazione ed orario, a carattere occasionale e di contenuto professionale, in via fiduciaria, all'Avv. Assunta Sulmona, del Foro di Campobasso, avvocato esperto in materia civilistica, con particolare riferimento ad attività di recupero crediti e di consulenza per enti comunali;

RITENUTO di dover rinnovare il suddetto incarico, per un ulteriore mese, alle condizioni precedentemente previste, ossia:

- che per l'espletamento dell'incarico, si prevede di corrispondere alla citata collaboratrice, un compenso mensile lordo onnicomprensivo pari ad € 500,00 (Euro cinquecento), oltre il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa vigente, debitamente documentate;
- che trattasi di incarico di natura occasionale, sottoposto alla sola autorizzazione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e smi;
- che è stato predisposto schema di convenzione da stipularsi con la citata esperta, allegato alla presente della quale ne forma parte integrante e sostanziale;



VISTI

- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- il Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti locali dissestati, approvato con DPR 378/93

DELIBERA

- 1) Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di avvalersi, per la durata di 3 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione di apposito disciplinare di convenzione, della collaborazione, quale prestazione d'opera senza vincolo di subordinazione a carattere occasionale e di contenuto professionale, dell'avv. Assunta Sulmona per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - valutazione legale relativa all'inserimento di crediti nella massa passiva;
 - completamento delle istruttorie relative alle istanze presentate;
 - gestione delle trattative finalizzate al raggiungimento delle transazioni particolarmente complesse e, all'occorrenza, eventuale predisposizione degli atti transattivi;
- 3) Di stabilire il compenso mensile lordo onnicomprensivo pari ad € 500,00 (Euro cinquecento), oltre il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa vigente, debitamente documentate;
- 4) Di approvare lo schema di Convenzione (Allegato A), per l'affidamento del rapporto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 5) Di stabilire che al pagamento del compenso dovuto nonché al rimborso delle spese documentato si provvederà con separato provvedimento, ponendo l'onere a carico della gestione di liquidazione;
- 6) Di dare atto che l'incarico ha natura di prestazione occasionale autonoma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e segg. del C.C., trattandosi di prestazione d'opera di natura intellettuale, senza vincoli di subordinazione;
- 7) Di provvedere alla firma della convenzione;
- 8) Di notificare il presente atto all'avv. Assunta Sulmona;
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 24 agosto 1993; n. 378 la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Letto, confermato, sottoscritto

Dott.ssa Filomena Lapalucci



**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

L'anno il giorno del mese di, nella Residenza municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

Il Comune di Castellino del Biferno (di seguito Comune), nella persona della Sig. Filomena Iapalucci nata a Campobasso, il 02/09/1974, Commissario straordinario per la liquidazione, giusto decreto Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2016 ai sensi dell'art. 252 del D. LGS. 18.08.2000, n. 267 il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, C.F. 00122590706

e

L'Avv. Assunta Sulmona (in seguito, per brevità chiamato collaboratore), nata a Campobasso il 15 gennaio 1973, C.F. SLMSNT73A55B519R, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Campobasso, con studio in via Umberto I n. 43, 86100 Campobasso, tel/Fax 0874/310072, indirizzo pec: avvasuntasulmona@pec.giuffre.it, dove intende ricevere ogni successiva comunicazione da parte dell'Ente

Premesso:

- Che, sulla base di precipue esigenze e per il raggiungimento di specifiche finalità, è stata adottata da parte dell'Organismo Straordinario di liquidazione (OSL) del Comune di Castellino del Biferno (CB) la deliberazione n....., del....., cui si rinvia, con la quale è stato conferito incarico di supporto alle attività dell'OSL;
- Che il collaboratore con la sottoscrizione della presente convenzione accetta l'incarico anzidetto alle condizioni in essa stabilite;

Ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'incarico di che trattasi ha per oggetto l'espletamento di un supporto alle attività di gestione della liquidazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- valutazione legale relativa all'inserimento di crediti nella massa passiva;
- completamento delle istruttorie relative alle istanze presentate;
- gestione delle trattative finalizzate al raggiungimento delle transazioni particolarmente complesse e, all'occorrenza, eventuale predisposizione degli atti transattivi;

L'incarico non comporta rapporto d'impiego subordinato, ha natura di lavoro autonomo ed occasionale e, per quanto non previsto dal presente atto è regolato dalle norme di cui al titolo III, libro V del Codice Civile.

Il professionista si impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto della presente convenzione in piena autonomia organizzativa ed in conformità al programma predisposto dall'OSL.

Art. 2 -

- Il collaboratore, per l'organizzazione del proprio lavoro ha libero accesso ai locali dell'Ente e si avvale, nell'interesse dello stesso, della collaborazione del personale comunale.
- Il collaboratore, nell'esercizio della sua attività, è tenuto all'esecuzione della presente convenzione, secondo la buona fede e la massima diligenza (art. 1375 cc).
- Al collaboratore è fatto divieto di utilizzo, senza previa autorizzazione del Commissario, di documentazione e di ogni altra notizia ed informazione, acquisite durante il rapporto di collaborazione, per fini diversi dallo svolgimento della prestazione in questione.



- Il collaboratore curerà tutti gli interessi dell'ente inerenti le attività indicate nell'art. 1, curando anche i rapporti con le amministrazioni dello Stato, gli Enti locali, le società, i privati cittadini, e quanto altro di competenza dell'OSL.

Art. 3 - Le attività di cui ai precedenti articoli verranno espletate sia presso la sede del Comune di Castellino del Biferno che fuori sede.

Art. 4 - L'incarico di cui alla presente convenzione avrà durata di 1 mese a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.

Art. 5 - Il compenso per la prestazione prevista dalla presente convenzione viene fissato nella misura di € 500,00 mensili (Euro cinquecento), onnicomprensivo, oltre il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa vigente, debitamente documentate.
Il compenso sarà corrisposto con oneri a carico della liquidazione del dissesto, da inserire nel piano di estinzione del dissesto.

Art. 6 - Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, senza preavviso, per gravi inadempienze o sopravvenuta impossibilità. Nulla è dovuto all'incaricato in conseguenza della suddetta risoluzione anticipata, salvo il rimborso delle spese sostenute.
Ciascuna delle parti potrà, inoltre, con preavviso scritto di almeno 15 giorni recedere unilateralmente dalla convenzione.

Art. 7 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione all'applicazione della presente convenzione, è competente esclusivamente il Tribunale di Campobasso.

Art. 8 - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa il contraente, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 9 - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.
Ogni eventuale modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Professionista incaricato


Per il Comune di Castellino del Biferno
(Commissario Straordinario per la liquidazione)



N. 373 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON LINE
(art. 32 legge 18.06.2009, n. 69)

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata, il giorno 16 SET. 2021, nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.castellinodelbiferno.cb.it, accessibile al pubblico, e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione


Il Sindaco
D. Angelo Maria

